



**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: d.lgs. 79/99) ed in particolare l'articolo 9 il quale dispone, fra l'altro, che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: d.lgs. 164/00) ed in particolare l'articolo 16 il quale dispone, fra l'altro, che le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTI** i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, "individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";

**VISTI** i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico"), e "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas");

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 dicembre 2007, recante modifica dei citati decreti ministeriali 20 luglio 2004 "elettrico" e "gas"; in particolare, l'articolo 2, comma 5, dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000;

**VISTO** il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (di seguito: d.lgs. 115/08) di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito: d.lgs. 28/11) di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e, in particolare, il Capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica

che dispone la revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasferimento al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai Certificati Bianchi;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 che definisce il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 di aggiornamento, mediante sostituzione, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi;

**VISTO** il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115;

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012(di seguito: DM 28 dicembre 2012), adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2013 al 2016 e l'introduzione di misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi;

**VISTA** la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in particolare l'articolo 7, concernente l'istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica e l'individuazione di un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale;

**VISTO** il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 (di seguito: d.lgs. 102/2014) di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e in particolare l'articolo 7 che:

- definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
- individua nel sistema dei Certificati Bianchi il regime obbligatorio di efficienza energetica richiesto dalla direttiva 2012/27, attribuendo a tale strumento il ruolo di generare al 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato;
- prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, nel caso il volume di risparmi ottenuti risulti insufficiente rispetto all'obbligo previsto;
- dispone l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare l'efficacia del meccanismo.

**VISTO** il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 (di seguito: d.lgs. 102/2014) di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e in particolare l'articolo 10, comma 15 che stabilisce che qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015, n. 106, concernente il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

**VISTO** l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che precisa i presupposti che devono sussistere affinché una disciplina costituisca un aiuto di Stato;

**CONSIDERATO** che l'efficienza energetica rappresenta la prima priorità della strategia nazionale in campo energetico in quanto contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di costo/competitività, sicurezza, crescita e qualità dell'ambiente, e che obiettivo del Governo è l'attuazione di un ampio programma nazionale che consenta di raggiungere e possibilmente di superare gli obiettivi europei di riduzione del consumo di energia primaria al 2020;

**CONSIDERATO** l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, fissato dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;

**CONSIDERATA** la rilevanza che assume il sistema dei Certificati Bianchi per il raggiungimento degli obiettivi al 2020, per l'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, assicurata dalla possibilità di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato;

**CONSIDERATO** che, nella valutazione del potenziale e nella conseguente definizione degli specifici obiettivi da conseguire con il sistema dei Certificati Bianchi, si deve tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica introdotti dalla normativa, con particolare riferimento agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni (cd. Conto Termico), ed alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica nell'edilizia;

**CONSIDERATO** che il Ministero dello sviluppo economico ha stimato, tenendo conto della possibilità di cui al decreto 28 dicembre 2012, articolo 13, comma 3, di conseguire parzialmente l'obbligo annuo, compensando la quota residua nelle annualità successive, che nel 2016 sarà conseguito un risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia primaria, a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate e che pertanto gli obiettivi per gli anni successivi al 2016 debbano adeguatamente tenere conto di tale stima;

**CONSIDERATA** la necessità di ricercare forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonché di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa;

**CONSIDERATA** l'esigenza di promuovere interventi in grado di conseguire significativi volumi di risparmio di energia, con carattere strutturale, **anche caratterizzati da alta intensità di capitale di investimento**, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali;

**CONSIDERATO** che si rende necessario differenziare la durata della vita utile, ovvero del periodo di godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine di evitare il rischio di sovra-incentivazione dell'intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;

**TENUTO CONTO** che, per effetto dei coefficienti di durabilità introdotti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas EEN 9/11, sono riconosciuti, durante il periodo di incentivazione, Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire successivamente a tale periodo e che pertanto occorra introdurre un distinto sistema di calcolo e rendicontazione del risparmio effettivamente prodotto nell'anno;

**CONSIDERATO** l'esito della consultazione pubblica condotta, nonché del confronto con le principali associazioni di categoria, in merito agli orientamenti dei Ministeri proponenti sull'aggiornamento delle linee guida per il funzionamento del meccanismo, contenuti nel documento del Ministero dello sviluppo economico, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio 2015;

**VISTA** la risoluzione adottata dalla X° Commissione permanente del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015;

**SENTITO** il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico emanato con lettera del ...

**ACQUISITO** il concerto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con lettera del...

**ACQUISITA** l’intesa della Conferenza Unificata nella riunione del...

## **DECRETA**

### Articolo 1

#### *Finalità e campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di progetti di efficienza energetica negli usi finali ai fini dell’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi (di seguito anche “meccanismo”). In particolare, il presente decreto:
  - a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, per gli anni dal 2017 al 2020, che devono essere conseguiti per mezzo del meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell’efficienza energetica;
  - b) determina gli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere perseguiti dai distributori di energia elettrica e di gas per gli anni dal 2017 al 2020;
  - c) approva, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 102/2014, le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi;
  - d) definisce la metodologia per la valutazione e la certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
  - e) individua i soggetti ammissibili e le modalità di accesso al meccanismo;
  - f) introduce misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo, anche attraverso misure di semplificazione amministrativa;
  - g) introduce misure per l’adempimento agli obblighi da parte dei soggetti obbligati;
  - h) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo e in materia di sanzioni.

### Articolo 2

#### *Definizioni*

1. Agli effetti del presente decreto, ove non espressamente previste al comma 2, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Valgono, inoltre, le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 102/2014 e successive modificazioni, e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

- a) *Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE)*: è il documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi è pari a 1 tep (tonnellata equivalente di petrolio);
- b) *consumo di baseline*: è il consumo di energia primaria del sistema rispetto al quale sono calcolati i risparmi energetici addizionali, e per i quali si riconoscono i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è il valore minimo tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento;
- c) *consumo di riferimento*: è il consumo di energia primaria del progetto di riferimento, ovvero il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato sia in termini tecnologici che normativi;
- d) ***contratto tipo: contratto che, ai fini dell'erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente e/o il soggetto titolare del progetto, e il GSE. Il contratto tipo è proposto dal GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.***
- e) *data di avvio della realizzazione del progetto*: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori
- f) *data di prima attivazione del progetto*: è la data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria;
- g) *distributore*: è la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- h) *energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale*: si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
- i) *energia elettrica distribuita da un distributore*: si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
- j) *obblighi quantitativi nazionali*: è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e gas naturale;
- k) *periodo di monitoraggio di una RC o RS*: è il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta stessa, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente decreto;

- l) *progetto a consuntivo - PC*: è il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo, in conformità al programma di misura;
- m) ***progetto ad alta intensità di capitale***: qualsiasi progetto di efficienza energetica caratterizzato da un indice “IC” superiore o uguale a XXXX, ove per IC si intende il rapporto, espresso in €/tep, tra i costi di realizzazione ammissibili e il risparmio energetico totale generato nell’anno solare, inteso come differenza tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo successivo;
- n) *progetto di efficienza energetica*: di seguito anche “progetto”, è uno o l’insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo di valutazione in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE. Ai fini del presente decreto, s’intendono ammissibili esclusivamente i progetti di efficienza energetica che generino risparmi addizionali e che siano di nuova realizzazione, ove per “progetti di nuova realizzazione” si intendono quei progetti per i quali sia dimostrabile, attraverso idonea documentazione, che per la messa in opera del progetto siano utilizzati, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, esclusivamente nuovi componenti e che la data di avvio della realizzazione del progetto sia successiva alla data di presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi;
- o) *progetto di riferimento*: è l’intervento, o l’insieme di interventi, che in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato sia in termini tecnologici che normativi;
- p) *progetto standardizzato - PS*: è il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato, in conformità al programma di misura;
- q) *richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC*: è la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
- r) *richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS*: è la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato
- s) *risparmio energetico addizionale*: è la differenza, in termini di energia primaria (espressa in tep), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio energetico reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- t) *Società di Servizi Energetici o SSE o ESCO*: è la società che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell’efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
- u) ***soggetto proponente***: è il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità cui all’articolo 5, comma 1, che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo e cui, previa stipula del contratto tipo, il GSE riconosce i Certificati Bianchi. Il soggetto proponente e il soggetto titolare del progetto, qualora non coincidenti, sottoscrivono entrambi il contratto di cui al precedente periodo e sono responsabili in solido per tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo;
- v) ***soggetto titolare del progetto***: è il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica.
- w) *vita utile del progetto*: è il numero di anni in cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto. La vita utile rispetta i limiti di cui all’Allegato 2 del presente decreto.

Articolo 3  
*Soggetti obbligati*

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto:
  - a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;
  - b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attività di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale già distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1.
3. Nei casi di subentro di cui al comma 2, la quota d'obbligo in capo al soggetto subentrante è proporzionale al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti, come conteggiati a seguito del subentro.

Articolo 4  
*Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi*

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi nel periodo 2017-2020, sono definiti come segue:
  - a) 7,14 Mtep di energia primaria nel 2017;
  - b) 8,32Mtep di energia primaria nel 2018;
  - c) 9,71 Mtep di energia primaria nel 2019;
  - d) 11,19 Mtep di energia primaria nel 2020.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono conseguiti tramite interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento, energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento, interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (decreto Gare Gas), e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento, e interventi già agevolati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, sebbene abbiano completato la vita utile, continuano a generare risparmi.
3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 si riferiscono a risparmi associati a rilascio di Certificati Bianchi, al netto dei titoli per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ritirati dal GSE e dei titoli rilasciati per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (decreto Gare Gas).
4. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia

elettrica che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) nel periodo 2017-2020, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

- a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;
- b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;
- c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;
- d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.

5. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) nel periodo 2017-2020, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

- a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;
- b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;
- c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;
- d) 3,92 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2020.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2019, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al 2020 di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 164/00.

7. La quota degli obblighi di cui al comma 4, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di elettricità, è determinata dal rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) determinata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI), conteggiata nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

8. La quota degli obblighi di cui al comma 5, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'AEEGSI, conteggiata nell'anno precedente all'ultimo trascorso.

9. L'AEEGSI, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al GSE la quota degli obblighi di cui ai commi 4 e 5, che deve essere conseguita da ogni impresa di distribuzione, calcolata secondo quanto previsto ai commi 7 e 8. Il GSE pubblica tali dati sul proprio sito web istituzionale.

10. Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica sul proprio sito web istituzionale l'ammontare dei Certificati Bianchi eccedenti l'obbligo quantitativo nazionale che, alla data del 1° giugno di ciascun anno, risultano non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

11. Qualora l'ammontare dei certificati di cui al comma 10, superi il 5% della somma degli obblighi quantitativi nazionali di cui ai commi 4 e 5 per l'anno d'obbligo in corso, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo viene incrementato della suddetta quantità. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il



GSE comunica i dati della verifica al Ministero dello sviluppo economico che, con proprio provvedimento, individua l'eventuale nuova ripartizione degli obblighi.

12. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 13, comma 1, ritenga che l'ammontare dei Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non sia coerente con il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo, al fine di evitare eventuali squilibri del mercato, entro il 31 dicembre 2018, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiorna gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui ai commi 4 e 5.
13. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi per rendere più efficienti le reti elettriche e del gas naturale concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, non sono rilasciati Certificati Bianchi.
14. A decorrere dal 1 giugno 2021, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i Certificati Bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2017-2020, decurtata del 5%.
15. I Certificati Bianchi eventualmente emessi a fronte di progetti eseguiti nell'ambito del decreto 20 maggio 2015 (decreto Gare Gas) e annullati dal GSE nell'anno di riferimento, riducono in egual misura gli obblighi di risparmio relativi all'anno successivo.

#### Articolo 5

##### *Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti*

1. I progetti, e i relativi interventi, realizzati per rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto, possono essere eseguiti:
  - a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni;
  - b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo;
  - c) da soggetti che siano in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352, o che siano in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e a condizione che mantengano in essere la sua validità per tutta la durata della vita utile dell'intervento presentato. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, tale certificazione è richiesta per il solo soggetto proponente.
2. I Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto proponente tramite contratti stipulati sulla base del contratto tipo.

#### Articolo 6

##### *Progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo*

1. Sono ammissibili al meccanismo esclusivamente i progetti di efficienza energetica che generino risparmi addizionali e che siano di nuova realizzazione, ovvero la cui data di avvio della realizzazione del progetto sia successiva alla data di presentazione dell'istanza per la richiesta dell'incentivo al GSE.

2. Non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica che rappresentano l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni amministrative.
3. I progetti di efficienza energetica sono predisposti e trasmessi al GSE secondo le condizioni definite all'Allegato 1.
4. La Tabella 1 dell'Allegato 2 riporta un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica ammissibili al meccanismo, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, indicando i valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi. Tale Tabella può essere aggiornata ed integrata con decreto del Direttore Generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.
5. I progetti di efficienza energetica, ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, devono possedere le autorizzazioni o i permessi richiesti dalla normativa vigente, la conformità al disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonché i requisiti e le condizioni di applicabilità, in conformità ai metodi di valutazione, definiti all'Allegato 1.
6. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 2 al presente decreto, in conformità a quanto indicato all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE.
7. I progetti che prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali.

#### Articolo 7

##### *Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE*

1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alla metodologia di valutazione di cui all'articolo 9 ed i criteri di cui all'articolo 6.
2. Il GSE svolge il procedimento amministrativo secondo i criteri e le regole della legge 241/90 e s.m.i., provvedendo alla nomina di un responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Il GSE invia al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro 90 giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni.
4. Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o standardizzati già approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con i tempi previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l'ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.
5. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.

6. Il GSE provvede, tramite il proprio sito web, a dare notizia del numero di progetti approvati, suddivisi per tipologia di intervento, e dei Certificati Bianchi riconosciuti.

#### Articolo 8

##### *Corrispettivi per la copertura dei costi operativi*

1. I soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi di cui al presente decreto sono tenuti a corrispondere al GSE un corrispettivo ai sensi del decreto ministeriale 24 dicembre 2014 concernente "tariffe per i costi sostenuti dal GSE nell'attività di gestione e controllo degli incentivi per le rinnovabili e l'efficienza energetica". Le modalità operative per il riconoscimento della suddetta tariffa sono definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito istituzionale.

#### Articolo 9

##### *Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi*

1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica, ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, sono i seguenti:
  - a) metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto disposto all'Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile attraverso il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
  - b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto disposto all'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile attraverso il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. Le tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata, di cui all'Allegato 3, sono aggiornate con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.
2. Ai fini dell'ammissibilità al meccanismo i progetti devono dimostrare di poter conseguire, in base alla tipologia di cui al comma 1, almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1.

#### Articolo 10

##### *Cumulabilità*

1. I Certificati Bianchi riconosciuti a fronte di progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata l'istanza per la richiesta dell'incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, erogati da Stato, regioni o enti locali, destinati al medesimo progetto, fatti salvi i fondi di garanzia e i fondi rotativi.

#### Articolo 11

##### *Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi*

1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'adempimento agli obblighi di cui

all'articolo 4 trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. La copertura dei costi è effettuata secondo criteri e modalità definiti dall'AEEGSI, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento.
3. I risparmi realizzati nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo.

## Articolo 12

### *Attività di verifica e controllo*

1. Il GSE esegue verifiche sugli interventi di efficienza energetica per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli , ovvero sopralluoghi, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto l'accesso agli incentivi o gli stessi sono stati ottenuti.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il GSE verifica:
  - a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi;
  - b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti;
  - c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i dati tecnici derivanti dall'intervento effettuato;
  - d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto dal presente decreto e nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti.
3. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto titolare del progetto o suo delegato.
4. Il GSE può svolgere controlli documentali e sopralluoghi nei siti di realizzazione dei progetti, durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'ammissione agli incentivi.
5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.
6. Le verifiche oggetto del presente articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.
7. Il personale preposto allo svolgimento del controllo, che costituisce il gruppo di verifica, è dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e deve agire nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio delle attività di controllo, tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.
8. Nello svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche.

9. Ai fini di quanto disposto al comma 1, il GSE sottopone annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la stessa periodicità il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.
10. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.
11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica potrà richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui il soggetto titolare o il suo delegato si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.
12. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controlli verifiche. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.
13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.
14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
  - a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
  - b) l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo;
  - c) il comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal soggetto titolare nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento ovvero alla documentazione purché strettamente connessa all'attività di controllo;
  - d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
  - e) la manomissione degli strumenti di misura atta alla determinazione dei risparmi;
  - f) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;
  - g) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo.
15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:
  - a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;
  - b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario.

16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto titolare del progetto, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile.
17. Il GSE, se del caso, pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento.
18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto proponente, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
19. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto proponente del progetto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

#### Articolo 13

##### *Rapporti relativi allo stato di attuazione*

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2017, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI, una relazione sull'attività eseguita e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto. La relazione riporta informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale, la quantificazione dei risparmi realizzati nell'anno espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, il numero di Certificati Bianchi emessi e le previsioni per l'anno d'obbligo successivo, l'andamento delle transazioni dei Certificati, nonché il rapporto tra il volume cumulato dei Certificati e il valore dell'obbligo di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, entrambi riferiti all'anno precedente.
2. Il GME segnala tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralità.
3. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui al comma 1 sui propri siti web.

#### Articolo 14

##### *Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni*

1. Ai fini del conseguimento degli obblighi di cui all'articolo 4, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi posseduti ai sensi dell'articolo 10 dei decreti 20 luglio 2004 "elettrico" e "gas".
2. Il GSE verifica il livello di conseguimento dell'obbligo annuo posto in capo a ciascun soggetto obbligato,

ai sensi dell'articolo 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, e comunica le risultanze di tale verifica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'AEEGSI ai fini di quanto disposto al comma 4 e all'articolo 7 e al GME ai fini dell'aggiornamento delle proprietà di Certificati Bianchi dei soggetti obbligati.

3. Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4.
4. Nel caso in cui il livello di conseguimento degli obblighi sia inferiore alle percentuali di cui al comma 3, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua, l'AEEGSI applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al GSE, le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.
5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1.

#### Articolo 15

##### *Misure di semplificazione e di accompagnamento*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione del consumo di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). La guida riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 6. La guida operativa, che può essere organizzata per tematiche distinte, riguarda, tra l'altro, i settori **caratterizzati da progetti** a più elevata intensità di capitale e con maggiori ricadute in termini di riduzione dell'impatto ambientale.
2. La guida operativa di cui al comma 1, nonché i suoi aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati con decreto del Direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne individua l'entrata in vigore.
3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 102/2014, l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.

#### Articolo 16

##### *Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal DM 28 dicembre 2012, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di

realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal DM 28 dicembre 2012, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al DM 28 dicembre 2012.

2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 del DM 28 dicembre 2012 che non generano, nell'arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 tep, per l'anno in questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all'atto dell'ammissione.
3. I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il 1 gennaio 2017 e si applica, con eccezione dell'articolo 4 e dell'articolo 12, a tutti progetti presentati a decorrere da tale data, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### ALLEGATO 1

#### METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

##### 1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC"

- 1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del "progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'articolo 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE.
- 1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1, al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto, per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi.
- 1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento.



Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo pari almeno a 6 mesi siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

- 1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. La modifica progettuale, in ogni caso, non comporta ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile, etc.) al progetto già in corso di incentivazione.
- 1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000.
- 1.6. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 7 del presente decreto.
- 1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia.
- 1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

## 2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"

- 2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del "progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'articolo 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:
  - a) la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
  - b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili in virtù del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto.
- 2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni), al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi.
- 2.3. L'Allegato 3 alle presenti Linee Guida riporta un elenco delle schede per PS disponibili, sul sito istituzionale del GSE, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la

metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entità.

- 2.4. Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto.
- 2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione precedente sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonché caratterizzato da una numerosità in grado di garantire un determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato in sede di presentazione dell'istanza.
- 2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento.  
Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo pari almeno a 6 mesi siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.
- 2.7. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS.
- 2.8. Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000.
- 2.9. Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.
- 2.10. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 7 del presente decreto.
- 2.11. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

### 3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi

- 3.1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5.

- 3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro 60 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.
- 3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato.
- 3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 5.000 Certificati Bianchi, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 10.000 TEE.

#### 4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti

- 4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000:
  - a) informazioni relative al soggetto proponente (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente;
  - b) informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito;
  - c) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:
    1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento alle tipologie di intervento che lo compongono, ivi inclusa la relativa documentazione progettuale significativa;
    2. la proposta di determinazione dei consumi di baseline e dei risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati;
    3. nel caso di PS, le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti;
    4. la descrizione del programma di misura che s'intende adottare per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi il risparmio previsto, la descrizione dell'algoritmo di calcolo del risparmio e della strumentazione utilizzata, depurando i consumi, tramite adeguati aggiustamenti, dagli eventuali effetti di fattori non correlati al progetto. Nel caso dei PS, la descrizione deve riportare anche la metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto approvato dal GSE;
    5. la misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento e la stima dei consumi post intervento;
    6. l'indicazione dei costi relativi all'installazione delle apparecchiature di misura dedicati ai singoli interventi. Nel caso dei PS, è aggiunta la verifica della non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi;
    7. stima dei costi che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto di efficienza energetica, **secondo quanto indicato al punto 4.2**, e stima dei ricavi strettamente riconducibili al progetto di efficienza energetica;

- d) documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento;
- e) dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- f) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza;
- g) nel caso in cui il soggetto proponente sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1992, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva.

**4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:**

- a) **opere murarie e assimilate;**
- b) **macchinari, impianti e attrezzature;**
- c) **programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;**
- d) **progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi di cui alle lettere a), b) e c).**

4.3. Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto.

## 5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi

5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS.

5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell'articolo 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.

5.3. Unitamente alla prima RC o RS il titolare del progetto è tenuto a trasmettere:

- a) documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto;

- b) matricola dei misuratori installati;
- c) matricole/codici identificativi dei componenti installati.

**5.4. Ove il soggetto proponente richieda il calcolo dell'indice IC ai fini di quanto previsto all'Allegato 2, punti da 1.3 a 1.5, la RC o RS contiene evidenza dei costi realmente sostenuti per la realizzazione del progetto, elencati secondo quanto indicato al punto 4.2.**

## 6. Dimensione minima dei progetti

- 6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 tep.
- 6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 tep.
- 6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.

## 7. Documentazione da conservare e controlli a campione

- 7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'articolo 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto.
- 7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

## 8. Diagnosi Energetiche

8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". A tal fine, il soggetto proponente allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.

8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi

energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014.

## ALLEGATO 2

### MODALITÀ RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI

#### 1. Modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi

- 1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. **Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.** La Tabella 1 può essere quindi aggiornata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4 del presente decreto.
- 1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei Certificati Bianchi, il parametro U non può superare i 10 anni.
- 1.3. **In occasione delle RC o RS, ove il soggetto proponente lo richieda, i Certificati Bianchi concessi a progetti ad alta intensità di capitale sono rimodulati secondo i coefficienti moltiplicativi seguenti:**
  - a) per  $IC < XXXX \text{ €/tep}$  il coefficiente K è pari a 1;
  - b) per  $XXXX \text{ €/tep} \leq IC \leq XXXX \text{ €/tep}$  il coefficiente K varia linearmente in funzione di IC, da un minimo di 1 ad un massimo di X;
  - c) per  $IC > XXXX \text{ €/tep}$  il coefficiente K è pari a X.
- 1.4. Nei casi di cui al punto 1.3, il valore di IC e il relativo coefficiente K, sono validi esclusivamente per l'anno solare in corso, e sono calcolati dal GSE sulla base dei costi di realizzazione ammissibili e il risparmio energetico totale generato nell'anno solare, inteso come differenza tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo successivo. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, è utilizzato il consumo di riferimento.
- 1.5. Una valutazione non vincolante del valore di IC, e del relativo coefficiente K, che il progetto potrebbe ottenere nelle rendicontazioni successive è eseguita, su richiesta del soggetto proponente, già in fase di approvazione della PC o della PS.

## 2. Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi

2.1. I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi:

- a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
- b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
- c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
- d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

2.2. La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi è pari a 1 tep. Ai fini dell'emissione dei Certificati Bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.





TABELLA 1 – Tipologie degli interventi

Tipologia intervento	Vita utile (U)	Tipologia Certificati Bianchi	
	anni	Tipo I	Altra tipologia
		riduzione consumi energia elettrica	riduzione consumi gas e/o altro
<b>Settore Industriale</b>			
Installazione di caldaie ad alta efficienza	10		X
Installazione di sistemi ad alta efficienza per il trattamento degli effluenti gassosi	10		X
Installazione di generatori di aria calda ad alta efficienza	10		X
Installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione <i>ex ante</i> , anche a servizio di reti di teleriscaldamento	7		X
Installazione di sistemi di ricompressione meccanica del vapore	7		X
Installazione di essiccatori ad alta efficienza	10	X	X
Installazione di bruciatori rigenerativi ad alta efficienza	7		X
Installazione motori elettrici ad alta efficienza	7	X	
Installazione di forni di cottura ad alta efficienza	10	X	X
Installazione di forni di fusione ad alta efficienza	10	X	X
Installazione di forni di pre-riscaldamento ad alta efficienza	10	X	X
Installazione di sistemi radianti ad alta temperatura per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale	10		X
Installazione di impianti di produzione dell'aria compressa ad alta efficienza	7	X	
Installazione di sistemi di <i>power quality</i>	7	X	
Installazione di gruppi frigo e pompe di calore ad alta efficienza	7	X	X
Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione ad alta efficienza	7	X	
Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL	10		X
Installazione nuove linee di impianti industriali ad alta efficienza	10	X	X
Installazione di impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica	10	X	
<b>Settore reti, servizi e trasporti</b>			
Efficientamento di reti di teleriscaldamento esistenti	10		X
Posa reti di teleriscaldamento ad alta efficienza	10		X
Installazione di caldaie ad alta efficienza a servizio di reti di teleriscaldamento	10		X
Acquisto flotte di mezzi di trasporto ad alta efficienza a trazione elettrica, gas naturale, GPL, ibride o a idrogeno	10	X	X
Efficientamento energetico di mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili	7	X	X
Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche	10	X	X
Installazione motori elettrici ad alta efficienza	7	X	
Realizzazione di CED ad alta efficienza	7	X	
Efficientamento di CED	7	X	
Realizzazione di stazioni radio base e di rete fissa ad alta efficienza	7	X	
Efficientamento di stazioni radio base e di rete fissa	7	X	
Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza	7	X	
Installazione di sistemi di <i>power quality</i>	7	X	
<b>Settore civile</b>			
Installazione di caldaie e generatori di aria calda ad alta efficienza	10	X	X
Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti	7	X	X
Isolamento termico pareti opache degli edifici	10	X	X
Retrofit e nuova realizzazione di "edifici a energia quasi zero"	10	X	X
Installazione o retrofit di sistemi per l'illuminazione privata			

TABELLA 2 – Poteri calorifici inferiori dei combustibili

Fonti primarie	P.C.I.
Carbon fossile (kcal/kg)	4.108-7.333
Carbone (kcal/kg)	6.807
Gas naturale (kcal/Sm <sup>3</sup> )	8.117
Gas Naturale LiquefattoSm <sup>3</sup> )	7.771
Lignitekg)	1.338-2.508
Lignite nera (kcal/kg)	2.508-5.016
Mattonelle di Lignite (kcal/kg)	4.777
GPL (kcal/kg)	11.011
Olio pesante residuo (kcal/kg)	9.554
Benzine (kcal/kg)	10.509
Olio combustibile BTZ (kcal/kg)	10.103

**Note:**

Nei casi in cui la fonte primaria non sia rappresentata nella tabella, si fa riferimento al valore di P.C.I. di cui all'Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE o, nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

## ALLEGATO 3

### PROGETTI STANDARDIZZATI

#### 3. Tipologie di progetti standardizzati PS

1.1. La Tabella 3 riporta un elenco delle schede per PS disponibili, sul sito istituzionale del GSE, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera b), tale elenco è aggiornato con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.

TABELLA 3 – Elenco Progetti Standardizzati

<b>Illuminazione</b>
1. Installazione LED per l'illuminazione
2. Installazione LED per l'illuminazione stradale
<b>Mobilità sostenibile</b>
3. Veicoli adibiti al trasporto pubblico a trazione elettrica, gas naturale, GPL, ibridi o a idrogeno
<b>Produzione industriale</b>
4. Installazione inverter
5. Installazione motori elettrici
6. Installazione impianti di produzione dell'aria compressa
<b>Civile</b>
7. Riqualificazione energetica degli edifici
8. Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e interventi comportamentali
<b>Misure comportamentali</b>
9. Riduzione dei consumi dei clienti finali per mezzo della fattura energetica ("nudge")